

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DELLE OFFERTE PER CLIENTI BUSINESS

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il presente contratto di fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica (di seguito il "Contratto"), costituito dalla Richiesta di Fornitura, dalle presenti Condizioni Generali e Particolari di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, Condizioni Economiche dell'offerta riportate nell'Allegato alla Richiesta di Fornitura e dall'Allegato "Note Informative", disciplina la fornitura di gas naturale ed energia elettrica da parte di ENGIE Italia S.p.A. (di seguito il "Fornitore") al Cliente dietro il pagamento di un corrispettivo, presso i punti di prelievo (di seguito "Punto di Prelievo") e di consegna (di seguito "Punto di Consegna") indicati nella Richiesta di Fornitura.

1.2 In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali di Fornitura e le Condizioni Particolari o le Condizioni Economiche dell'offerta riportate nell'Allegato alla Richiesta di Fornitura, prevorranno nell'ordine, ove non diversamente previsto, le Condizioni Economiche dell'Offerta, le Condizioni Particolari e le Condizioni Generali.

2. PERFEZIONAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO

2.1 La durata del presente Contratto è a tempo indeterminato ed è vincolante dalla data di sottoscrizione dello stesso.

2.2 Il Contratto si intenderà in ogni caso perfezionato con l'avvio della fornitura. Nel caso di Richiesta di Fornitura conclusa per telefono, il Contratto si intende concluso e vincolante per effetto della ricezione da parte del Cliente del plico postale o dell'e-mail contenente le registrazioni della conferma alla conclusione del contratto e della relativa proposta contrattuale via e-mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente, oppure, in assenza di tale data, tramite supporto audio CD trasmesso per posta raccomandata all'indirizzo di spedizione delle fatture.

2.3 Il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà di dare parzialmente seguito, mediante comunicazione scritta al Cliente, alla Richiesta di Fornitura (attivando soltanto la fornitura di energia elettrica ovvero la fornitura di gas naturale) qualora sussistano motivi tecnici che ne impediscano la completa attivazione. L'esecuzione del Contratto è condizionata al fatto che il Cliente non risulti sospeso per morosità o oggetto di una richiesta di indennizzo al momento della richiesta di switching;

2.4 L'attivazione della fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica avverrà compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto per l'energia elettrica e dei servizi di trasporto e distribuzione del gas. In caso di eventuale ritardo o impossibilità dell'avvio, sarà data comunicazione al Cliente mediante lettera o altro mezzo concordato con il cliente

2.5 Resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

2.6 Si specifica che il fornitore, nell'ambito del processo di richiesta di switching, può avvalersi delle facoltà di revoca di cui:

1) all'art. 8.2 del TIMG (per il settore del gas naturale);

2) agli artt. 6.3 del TIMOE e 11 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eeI (per il settore elettrico).

In caso di esercizio di detta facoltà, la procedura di attivazione non verrà finalizzata, e pertanto il Cliente continuerà ad essere servito dalla precedente controparte commerciale.

3. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO E DI RIPSAMENTO

3.1 Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento, nel rispetto dei termini di preavviso definito all'articolo 3.2 dell'Allegato A alla delibera 302/2016/R/com dell'AEEGSI decorrenti dal ricevimento della comunicazione di recesso, nei seguenti termini e con le seguenti due modalità:

(i) al fine di cambiare fornitore di energia elettrica e/o Gas. In tal caso il Cliente si avvarrà del nuovo fornitore per inoltrare la comunicazione di recesso a ENGIE Italia S.p.A., specificando che lo stesso viene esercitato per cambio esercente, all'indirizzo ENGIE Italia S.p.A. - Via Toscanini, 19 – 70126 Bari (BA). Qualora il recesso venga comunicato a ENGIE dal nuovo fornitore, in caso di ritardo nell'attivazione della fornitura da parte dello stesso, continueranno ad applicarsi le medesime condizioni economiche e contrattuali in corso.

(ii) al fine di cessare la somministrazione di energia elettrica e/o Gas. In tal caso il Cliente può recedere con un preavviso di 1 mese, decorrente dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di recesso. Il Cliente dovrà inviare direttamente la comunicazione di recesso, avvalendosi della modulistica disponibile sul sito web del Fornitore casa.engie.it, mediante raccomandata A/R, all'indirizzo: ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano.

Il Fornitore può recedere in qualunque momento, inviando la comunicazione al Cliente mediante raccomandata A/R all'indirizzo di fatturazione indicato nella Richiesta di Fornitura, con un preavviso di 6 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte del Cliente, della comunicazione di recesso.

3.2 Il Cliente avrà diritto di recedere dal presente Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, qualora il Contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, entro quattordici giorni decorrenti dalla conclusione del Contratto, durante i quali il contratto non avrà esecuzione fatto salvo espresa richiesta del Cliente, in base all'art. 9.6 del Codice di Condotta commerciale introdotto dalla Del. 269/2015/R/COM. Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento di cui al presente art. 3.2, avvalendosi della modulistica disponibile sul sito web del Fornitore casa.engie.it con comunicazione inviata a mezzo di raccomandata a/r all'indirizzo ENGIE Italia S.p.A. – Customer Care Pre Sales – Via Toscanini, 19 – 70126, Bari (BA); la comunicazione può altresì essere inviata, entro il termine di cui al presente Articolo, mediante fax al n. 02/32952296.

3.3 Nel caso di cambio venditore, il Fornitore (se entrante) si impegna a trasmettere la comunicazione di recesso del cliente al venditore uscente entro il giorno 10 del mese antecedente la data di switching in virtù di quanto previsto nella delibera 302/2016/R/com.

4. USO DEL GAS E DELL'ENERGIA ELETTRICA

4.1 Il Cliente non può cedere il gas e l'energia elettrica a terzi, utilizzarli per usi e in luoghi diversi da quelli indicati nella Richiesta di Fornitura ovvero in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di utilizzazioni.

4.2 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore qualsiasi variazione intervenuta nei dati riportati nella Richiesta di Fornitura. In difetto, il Cliente rimane obbligato verso il Fornitore per il pagamento dei corrispettivi (inclusi imposte e accessori) relativi al consumo dell'energia elettrica e/o del gas effettuato.

4.3 Il Cliente si impegna ad utilizzare il gas e l'energia elettrica secondo le regole di prudenza e sicurezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti e, segnatamente, per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas e/o dell'energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza.

4.4 Il Fornitore, in caso di accertate irregolarità rispetto a quanto disposto dai punti che precedono, ha facoltà di sospendere la relativa fornitura nelle modalità previste dal successivo articolo 7.

5. MODIFICHE DEL CONTRATTO

5.1 Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente il presente Contratto. Nell'ipotesi in cui per giustificato motivo si renda necessario il ricorso da parte del Fornitore a tale facoltà, il Fornitore ne darà comunicazione in forma scritta al Cliente, con un preavviso non inferiore ai 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Detta comunicazione deve contenere (i) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; (ii) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; (iii) la decorrenza della variazione proposta nonché (iv) i termini e modalità per la comunicazione, da parte del Cliente, dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri.

5.2 In caso di violazione di quanto previsto al precedente punto 5.1, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 € nei termini e modalità previsti dall'art. 14.1 lett.b) della delibera AEEGSI ARG/com 104/10 versione integrata e modificata.

6. MODIFICA DELLA NORMATIVA DI SETTORE E DEI PARAMETRI ECONOMICI

6.1 Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall'Autorità od a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati e che dovessero apportare modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico e/o del gas ovvero qualora i relativi provvedimenti tariffari o principali parametri di riferimento su cui si basa il presente Contratto, dovessero subire degli emendamenti tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali le Parti si sono impegnate a stipulare il Contratto, le Parti stesse provvederanno a negoziare nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, entro 60 (sessanta) giorni dall'emanazione dei suddetti provvedimenti.

6.2 Il mancato accordo circa le nuove condizioni applicabili, conferisce a ciascuna delle Parti la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, con effetto dal 90° (novantesimo) giorno successivo alla data di emanazione dei provvedimenti sopramenzionati.

7. SOSPENSIONE DELLE FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1 In caso di qualsivoglia violazione del presente Contratto è facoltà del Fornitore sospendere la fornitura di energia elettrica e di gas, ovvero risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile. La sospensione o la risoluzione avranno effetto a partire dallo scadere del termine, comunque non inferiore a 20 giorni, che il Fornitore assegnerà al Cliente mediante apposita comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, ove entro detto termine il Cliente non abbia posto rimedio alla violazione contestata. Resta inteso che il ritardo nel pagamento protrattosi per un periodo superiore a 7 giorni dalla scadenza del termine indicato in fattura equivarrà ad un mancato pagamento.

7.2 Ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile è facoltà del Fornitore risolvere il presente Contratto, mediante semplice dichiarazione, inviata dal Fornitore a mezzo raccomandata al Cliente, nei seguenti casi:

- mancata e/o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia di cui all'articolo 3.2 delle Condizioni Particolari di fornitura di energia elettrica;
- prelievo fraudolento dell'energia elettrica e/o del gas a danno del Fornitore e/o del Distributore locale;
- manomissione e rottura dei sigilli del gruppo di misura;
- utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto;
- situazioni di imminente pericolo dovute a perdite di gas o gravi deficienze tecniche;
- comunicazione di dati e informazioni incomplete e/o non veritiere da parte del Cliente;
- mancato pagamento di almeno 2 (due) fatture, anche non consecutive.

Per quanto attiene il caso che precede, gli effetti della risoluzione decorreranno dall'ottavo giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte del Cliente della relativa comunicazione.

Resta inteso che in caso di prelievo fraudolento dell'energia elettrica e/o del gas a danno del Fornitore e/o del/i Distributore/i locale/i la sospensione della fornitura potrà essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione.

7.3 In ogni caso di risoluzione del presente Contratto resta fermo il diritto del Fornitore al risarcimento dei danni.

7.4 In ottemperanza alla normativa sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" ed in particolare all'art.3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, qualora il Cliente appartenga alla tipologia "Ente Pubblico" abbia effettuato il pagamento di alcuna delle fatture senza avvalersi delle modalità indicate in tale normativa, ovvero non utilizzando l'apposito conto corrente dedicato e predisposto all'uso dal Fornitore, il Contratto si risolverà di diritto mediante semplice dichiarazione scritta inviata dal Fornitore.

8. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' E FORZA MAGGIORE

8.1 Il Fornitore non è responsabile per gli eventuali danni causati dall'energia elettrica e/o dal gas forniti al Cliente, né per eventuali inadempienze, anche parziali, imputabili al Distributore locale, od al soggetto che svolge l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica e/o di trasporto del gas naturale (di seguito il "Trasportatore").

8.2 Il Fornitore non è ritenuto responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente per inadempiimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. Per forza maggiore deve intendersi qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo del Fornitore, che sia causa del suo inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato con la dovuta diligenza. In particolare il Fornitore non sarà responsabile per le sospensioni e/o interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o gas causati da guasti e sovraccarichi e non sarà, altresì, responsabile per inadempiimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, di terzi che pregiudichino la fornitura. Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto al Fornitore per danni diretti e/o indiretti causati dall'utilizzo o mancato utilizzo dell'energia elettrica e/o del gas.

8.3 Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica e/o di gas non sono imputabili al Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo problematiche di distribuzione e/o dispacciamento sulla rete locale/nazionale) e non comportano alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né possono costituire motivo di risoluzione del presente Contratto essendo il Fornitore espressamente manlevato da ogni onere e/o responsabilità a riguardo.

8.4 Il Cliente dovrà comunque comunicare immediatamente al Fornitore ogni contestazione, pretesa, azione o procedimento avviato da terzi relativamente alla fornitura, dei quali il Cliente venisse a conoscenza. Il Cliente rimarrà comunque responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che il Fornitore dovesse subire a causa della mancata o non tempestiva comunicazione.

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

9.1 La fatturazione dei consumi di energia elettrica viene effettuata con periodicità bimestrale per i clienti domestici e clienti non domestici connessi in bassa tensione con potenza inferiore a 16.5 kW e con periodicità mensile per clienti non

domestici connessi in bassa tensione e con potenza superiore a 16.5 kW. Per la fornitura gas la fatturazione è quadrimestrale per consumi inferiori a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi tra 500 Smc/anno e 5000 Smc/anno, mensile sopra i 5000 Smc/anno. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione.

9.2 In caso di violazione di quanto previsto al precedente punto 9.1, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nei termini e modalità previsti dalla delibera dell'AEEGSI 463/2016/R/com modificata ed integrata. Il Cliente riconosce ed accetta che, qualora i corrispettivi dovuti al Fornitore e indicati in fattura siano di importo ridotto e comunque inferiori a € 10,00, il Fornitore avrà la facoltà di non richiedere il pagamento di tale importo e di richiederne il saldo nella fatturazione successiva, senza applicazione di interessi.

9.3 Il Cliente dovrà provvedere al pagamento dell'intero importo indicato in fattura nel termine ivi previsto, che comunque non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della fattura medesima. Qualsiasi piano di rateizzazione dovrà essere appositamente concordato con il Fornitore. Resta inteso che eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di ridurre, differire o sospendere il pagamento degli importi indicati in fattura. Eventuali errori negli importi fatturati verranno corretti e quindi compensati nella prima fattura seguente l'individuazione di tali errori e preventivamente comunicati in forma scritta.

9.4 Decorso il termine di scadenza per il pagamento indicato in fattura, il Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora calcolati su base annua, al tasso ufficiale di riferimento della BCE, aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre alle eventuali spese sostenute per il recupero. Resta inteso che al Cliente che abbia regolarmente effettuato i pagamenti delle fatture relative all'ultimo biennio verranno applicati dal Fornitore, per i soli primi dieci giorni di ritardo, unicamente gli interessi legali.

9.5 In caso di mancato pagamento, anche parziale, degli importi indicati in fattura nel termine ivi previsto, il Fornitore con riferimento a un punto di prelievo/consegna disallineabile, si riserva la facoltà di richiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura, previo invio al Cliente di una lettera raccomandata, con l'indicazione di un termine, comunque non inferiore a 20 giorni solari, per provvedere al pagamento. Il Cliente esprime sin d'ora il consenso all'impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disallineare il punto di riconsegna. La sospensione avrà effetto, senza ulteriore comunicazione al Cliente dopo 3 giorni lavorativi dallo scadere di detto termine, qualora quest'ultimo non abbia provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto comunicandolo al Fornitore mediante raccomandata anticipata via fax al numero indicato nella lettera di sollecito. Al Cliente verranno addebitate le spese di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura, nonché quelle postali relative alle comunicazioni effettuate. In caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo e successivamente all'entrata in vigore della delibera AEEGSI 258/2015/R/COM e s.m.i., il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nei termini e modalità previsti dall'Autorità; ad oggi l'indennizzo previsto è il seguente: € 30,00 in caso di sospensione nonostante il mancato invio di comunicazione di messa in mora a mezzo raccomandata scritta; € 20,00 euro in caso di sospensione con mancato rispetto della tempistica. Resta inteso che il Fornitore non sospenderà la fornitura al Cliente:

- nel caso di mancato accredito dell'importo corrispondente alla fattura emessa nonostante il suo regolare pagamento da parte del Cliente che ne abbia dato comunicazione al Fornitore nei termini e con le modalità indicate in fattura;
- nel caso di mancato pagamento di importi non superiori all'ammontare del deposito cauzionale, qualora versato dal Cliente;
- nei giorni di sabato e domenica, oltre i giorni indicati come festivi dal calendario comune, tranne in caso di prelievo fraudolento.

Nel caso di morosità reiterata, laddove non siano decorsi 90 giorni dalla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, i termini per provvedere al pagamento indicati nella comunicazione di sospensione possono essere ridotti della metà.

9.6 Il Fornitore, prima di procedere alla sospensione della fornitura di energia elettrica, potrà effettuare una riduzione pari al 15% della potenza disponibile, qualora il Cliente sia alimentato in bassa tensione e le caratteristiche tecniche del misuratore lo consentano. Una volta decorsi inutilmente 15 giorni dall'avvenuta riduzione senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, la fornitura verrà sospesa.

9.7 Il pagamento delle fatture potrà essere effettuato dal cliente tramite le modalità meglio specificate nell'Allegato alla Richiesta di Fornitura riportante le Condizioni Economiche dell'offerta.

9.8 In ottemperanza alla normativa sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" ed in particolare all'art.3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, il Fornitore si impegna espressamente ad assolvere gli obblighi di cui alla predetta legge e, in particolare, quello di prevedere un apposito conto corrente dedicato per l'esecuzione dei pagamenti effettuati dai Clienti che appartengono alla categoria "Ente Pubblico". Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato saranno comunicati al Cliente successivamente alla stipula del contratto e contestualmente all'invio della prima fattura.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO

10.1 Il Fornitore potrà cedere, dandone avviso al Cliente, il presente Contratto ad altre società, purché autorizzate alla vendita di gas e di energia elettrica ai sensi della normativa vigente e purché detta cessione non comporti un aggravio di costi ovvero condizioni meno favorevoli a carico del Cliente. E' fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto da parte del Fornitore.

11. RINVIO NORMATIVO

11.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi, nelle deliberazioni dell'Autorità competente e alle norme del Codice Civile, ove applicabili.

12. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

12.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali", le Parti danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla suddetta legge in materia di trattamento dei dati personali e di esprimere, con la sottoscrizione del presente Contratto, il reciproco consenso a trattare e/o a comunicare a terzi i dati personali ai fini dell'esecuzione del Contratto.

13. COMUNICAZIONI

13.1 Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto devono essere trasmesse per iscritto.

Deve altresì essere comunicata per iscritto al Fornitore, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i Punti di Prelievo e di Consegna.

14. RECLAMI

14.1 Il Cliente può presentare reclamo o richiesta di informazione trasmettendo una comunicazione scritta a mezzo posta a ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano, anche utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito Internet del Fornitore (casa.engie.it).

14.2 Il Fornitore, in conformità con la vigente regolamentazione stabilita dall'Autorità in materia di qualità commerciale della vendita (delibera AEEGSI 413/2016/R/ com – Testo Integrato sulla Qualità dei servizi di Vendita TIQV), provvederà a fornire al Cliente una risposta motivata a eventuali reclami scritti entro 40 giorni solari, e provvederà a eventuali rettifiche di fatturazione o di doppia fatturazione rispettivamente entro 90 e 20 giorni solari. In caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo, il Fornitore corrisponderà al cliente un indennizzo automatico nei termini e modalità previsti dall'Autorità; ad oggi l'indennizzo di base previsto è pari a 25€, crescente in relazione al ritardo dell'esecuzione della prestazione, fino a un massimo di 75€, (art. 19 del TIQV).

E' espressamente esclusa l'applicazione delle disposizioni del presente articolo a qualsiasi problematica dovesse insorgere nell'esecuzione del presente contratto che trovasse ragione costitutiva in prestazioni del Fornitore diverse dalla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.

15. FORO COMPETENTE

15.1 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o alla risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

16. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE – EXTRAGIUDIZIALE RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per risolvere eventuali controversie il Fornitore aderisce alle procedure di conciliazione dell'Autorità. Il Servizio conciliazione di clienti energia è volontario e completamente gratuito. Si invita il Cliente a consultare il sito web: www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.

Resta inteso che in nessun caso la suddetta procedura potrà avere luogo per controversie aventi ragione costitutiva in prestazioni del Fornitore diverse dalla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

1. Modalità di fornitura

1.1 L'energia elettrica verrà fornita, con continuità, mediante l'utilizzo della rete nazionale di trasmissione e trasporto e, ove occorra, quella del Distributore Locale, presso il Punto di Prelievo indicato dal Cliente nella Richiesta di Fornitura, secondo le attuali caratteristiche (tensione, frequenza).

2. Riconsegna dell'energia elettrica

2.1 Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento del singolo Punto di Prelievo alla rete elettrica, sono disciplinati, salvo diversi accordi tra le Parti, dalla normativa vigente in materia nonché dai provvedimenti emanati dall'Autorità competente. Sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l'esecuzione del presente Contratto e nel corso della fornitura. Il Cliente è reso edotto del fatto che il Fornitore, quale "Cliente grossista" ovvero soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione, non risponde dei danni causati dall'energia elettrica fornita. Il Fornitore assisterà il Cliente, nei rapporti con il Distributore locale, qualora il livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata non sia ritenuto idoneo.

3. Deposito cauzionale

3.1 All'atto del perfezionamento del presente Contratto il Cliente non è tenuto a versare alcun deposito cauzionale. Il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere al Cliente, a seguito del mancato pagamento delle fatture, il versamento di un deposito cauzionale nella misura di seguito indicata:

- 15,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per le utenze altri usi BT con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
- non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione, per tutte le altre utenze.

Il relativo importo sarà addebitato dal Fornitore al Cliente in fattura e sarà rimborsato, maggiorato degli interessi legali, entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del presente Contratto, fatto salvo il caso di morosità del Cliente.

3.2 In alternativa a quanto previsto al precedente punto 3.1, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla fornitura di energia elettrica e degli altri oneri da essa derivanti, una fidejussione bancaria, a prima richiesta, a favore del Fornitore rilasciata da primario istituto di credito, per un importo pari a 3/12 del costo annuo di fornitura, stimato dal Fornitore anche in relazione ai consumi precedentemente effettuati dal Cliente. Detta fidejussione resterà in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi tre mesi. In caso di escussione, totale o parziale, da parte del Fornitore di detta garanzia fidejussoria, il Cliente provvederà tempestivamente a reintegrarla. In caso di mancato rilascio o di mancata reintegrazione della suddetta fidejussione, il Fornitore si riserva la facoltà di non dare corso alla fornitura ovvero di risolvere il presente Contratto.

4. Corrispettivi della fornitura

4.1 I corrispettivi dovuti per la fornitura sono quelli risultanti dall'applicazione della tariffa di riferimento (di seguito "Tariffa di Riferimento"). La Tariffa di Riferimento è così composta: (i) "Corrispettivo Energia Fisso", applicato ai prelievi di energia elettrica e alle perdite standard così come definito nell'Allegato; (ii) la tariffa stabilita dall'Autorità per i clienti diversi da usi domestici aventi diritto al servizio di maggior tutela per punti di fornitura alimentari in bassa tensione ad eccezione della componente a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica denominata PE e delle componenti UC1 (componente a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio vincolato di maggior tutela per il periodo fino al 31 dicembre 2007) e PPE (prezzo perequazione energia); tale tariffa è adeguata proporzionalmente in ragione delle perdite standard applicate in funzione delle caratteristiche del Punto di Prelievo; (iii) il costo di distribuzione e trasporto determinato dal Distributore locale in base all'opzione tariffaria applicata da quest'ultimo al Cliente in ragione delle caratteristiche del Punto di Prelievo (quali livello di tensione, potenza disponibile, uso finale, tipologia del contatore, perdite), salvo diversa pattuizione espressa nella Richiesta di Fornitura. Fermo restando quanto previsto dal punto 4.4, il Cliente accetta sin da ora l'applicazione di ogni ulteriore costo imposto dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

4.2 All'atto della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura la tariffa di riferimento comprende ogni onere relativo a: costo di generazione, costo di trasporto, maggiorazioni e componenti tariffarie, eventuali certificati verdi se presenti, oneri di dispacciamento, perdite di rete, costi di congestione, costi relativi a permessi di emissione di CO2. Sono a carico del Cliente, e vengono inclusi in fattura, le accise e ogni altro tributo gravante sull'energia elettrica.

4.3 La Tariffa di Riferimento indicata al punto 4.1 subirà le eventuali variazioni stabilite dall'Autorità relative agli oneri sopra indicati nonché alla loro composizione. Parimenti nella Tariffa di Riferimento verranno automaticamente inseriti gli eventuali ulteriori oneri imputabili alla fornitura nei confronti del Cliente.

4.5 Le Parti, in relazione agli oneri di trasporto e dispacciamento di cui al successivo articolo 5 (di seguito "Oneri"), convengono che qualora, per effetto di norme, delibere e/o pronunce sopravvenute, dovessero essere imposti dalle autorità com-

petenti Oneri ulteriori rispetto a quelli ad oggi inclusi nella Tariffa di Riferimento, detti Oneri verranno addebitati al Cliente dal Fornitore, quale utente del contratto di trasporto e dispacciamento, in virtù della Richiesta di mandato.

4.6 Il Fornitore addebiterà inoltre al Cliente un corrispettivo forfetario relativo ai costi sostenuti per lo bilanciamento dell'energia elettrica prelevata pari a 0,002 euro per ogni kWh consumato.

5. Conferimento del mandato per la gestione dei contratti di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica

5.1 Il Cliente, relativamente al punto di prelievo di energia elettrica cui si riferisce la presente richiesta di fornitura, conferisce a ENGIE Italia S.p.A. mandato irrevocabile e senza rappresentanza, ai sensi dell'art.1705 Codice Civile ed in conformità a quanto previsto degli articoli 60.3 e 60.4 della Delibera 333/07**, per la conclusione e la gestione del contratto di dispacciamento con Terna S.p.A. e dei contratti di trasporto con il Distributore locale territorialmente competente. Il Cliente autorizza espressamente ENGIE Italia S.p.A. a sottoscrivere le Condizioni Tecniche predisposte dal Distributore stesso, ivi comprese, ai sensi dell'art.1341 Codice Civile quelle che prevedano a favore del Distributore locale limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere o di sospendere l'esecuzione del contratto, ovvero che sanciscano a carico del cliente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroga della competenza dell'Autorità giudiziaria, ratificando fin da ora l'operato della mandataria. Il Cliente conferisce altresì a ENGIE Italia S.p.A. mandato irrevocabile e senza rappresentanza per lo svolgimento presso il Distributore locale delle attività di gestione della connessione del punto di prelievo (a titolo di esempio, variazioni di potenza, spostamento gruppo di misura, voltura, etc), ferma restando la titolarità del Cliente in ogni rapporto giuridico con il Distributore locale. In relazione a tutte le attività svolte per effetto dei presenti mandati, il Cliente si impegna fin d'ora a rimborsare tutti gli eventuali, oneri, presenti e futuri, sostenuti dal Fornitore per l'esecuzione dei contratti.

5.2 Il Cliente dichiara; a) di essere a conoscenza del fatto che il perfezionamento del contratto di trasporto richiede l'accettazione delle Condizioni tecniche allegate allo stesso, del cui contenuto il Cliente dichiara di essere a conoscenza, e fra l'altro consultabili sul sito internet di ENGIE Italia S.p.A. così come rese disponibili dal Distributore competente; b) che le caratteristiche tecniche del punto di prelievo indicate nella richiesta di fornitura sono le medesime di quelle relative all'esistente rapporto con il Distributore locale e di aver adempiuto correttamente alle obbligazioni di pagamento relative ai pregressi contratti di trasporto e dispacciamento. Il Cliente si impegna a fornire ogni informazione e documentazione necessaria al corretto svolgimento delle attività connesse ai contratti di dispacciamento e trasporto.

5.3 Relativamente al punto di prelievo di energia elettrica specificato nella Richiesta di fornitura, il Cliente autorizza sin d'ora: a) il Fornitore ad acquisire dal Distributore locale le caratteristiche tecniche ovvero a comunicare a terzi tali dati per consentire la corretta esecuzione del contratto di trasporto, nonché a cedere a terzi il presente mandato, fermo restando che ciò non comporterà costi aggiuntivi e/o condizioni peggiorative a carico del Cliente b) il Distributore locale al rilascio al Fornitore delle curve di prelievo orarie di potenza elettrica e dei dati di consumo a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

6. Misura dei prelievi

6.1 La misura dell'energia elettrica fornita presso il Punto di Prelievo sarà effettuata dal Distributore Locale con la periodicità prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Qualora i dati non siano resi disponibili dal Distributore Locale in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore avrà la facoltà di procedere con fatturazione in acconto sulla base dei prelievi stimati.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI GAS NATURALE

1. Perfezionamento del Contratto e inizio della fornitura

1.1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 delle Condizioni Generali, la fornitura del gas è inoltre subordinata:

- all'esistenza dell'allacciamento ad una rete di distribuzione e all'attivazione della fornitura da parte del Distributore locale;
- all'esistenza di un impianto interno (come definito al successivo articolo 5) conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
- all'ottenimento da parte del Cliente e del Fornitore, per quanto di rispettiva competenza, delle autorizzazioni, permessi e servizi necessari;
- al perfezionamento dei contratti di trasporto e di vettoriamiento;
- alla consegna al Fornitore, da parte del Cliente, della documentazione prevista dalla normativa vigente, anche in materia urbanistica.

2. Deposito cauzionale

2.1 Il Cliente è tenuto a versare, all'atto del perfezionamento del presente Contratto, un deposito cauzionale, a garanzia del puntuale pagamento delle fatture secondo quanto previsto dalla delibera n.229/01 s.m.i. (così come aggiornata dalla delibera ARG/gas 99/11).

Gli importi relativi al deposito, in base alla normativa vigente sono pari a:

- 30€ qualora il cliente effettui consumi fino a 500 m3/anno
- 90€ qualora il cliente effettui consumi da 500 a 1.500 m3/anno
- 150€ qualora il cliente effettui consumi fino da 1.500 a 2.500 m3/anno
- 300€ qualora il cliente effettui consumi fino a 5.000 m3/anno
- l'ammontare di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte qualora il cliente effettui consumi superiori a 5.000 m3/anno.

L'importo relativo al deposito cauzionale sarà addebitato dal Fornitore al Cliente entro la seconda fattura emessa e sarà rimborsato, maggiorato degli interessi legali, entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del presente Contratto, fatto salvo il caso di morosità del Cliente. Il Fornitore si riserva di variare unilateralmente, con le procedure previste dalla legge, i corrispettivi e/o i volumi di consumo annuale di cui sopra in caso di modifiche della predetta normativa.

2.2 Il Cliente con consumi uguali od inferiori a 5.000 m3/anno non sarà tenuto a versare il deposito cauzionale di cui sopra qualora, al fine di provvedere al pagamento delle fatture, decida di avvalersi dell'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE Direct Debit (SDD).

2.3 In caso di non attivazione e/o di revoca dell'SDD, il Cliente è tenuto a versare un deposito cauzionale, a garanzia del puntuale pagamento delle fatture, nella misura indicata dall'Autorità competente e come esplicitato nel precedente articolo 2.1.

3. Modalità di calcolo dei consumi

3.1 Il Cliente provvederà all'autolettura del contatore, a mezzo del servizio indicato in fattura e secondo le modalità ed i termini ivi specificati dal Fornitore. La periodicità di effettuazione dell'autolettura è la medesima di quella relativa alla fatturazione dei consumi di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali.

3.2 L'autolettura ha validità ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente stesso, ed è valida ai fini della fatturazione a conguaglio. L'attendibilità

dell'autolettura da parte del Cliente è subordinata al rispetto dei termini indicati in fattura, ove previsti, e alla successiva validazione da parte del Distributore locale. Il Fornitore comunica, per quanto di propria competenza, l'eventuale non attendibilità dell'autolettura effe tuata dal Cliente per mezzo del sistema automatico di autolettura stesso. In caso di risoluzione del Contratto l'ultima lettura verrà effettuata secondo le disposizioni dell'Autorità vigenti in materia.

3.3 Il Fornitore, in ogni caso, qualora non ricevesse nell'arco di 12 (dodici) mesi i dati relativi ai consumi ottenuti mediante autolettura ovvero repulse inattendibili tali dati forniti dal Cliente, provvederà, per il tramite del Distributore locale, ad effettuare una lettura dei consumi compatibilmente con le condizioni di accesso al contatore.

3.4 Il corrispettivo dovuto dal Cliente e indicato in fattura è determinato sulla base dei consumi rilevati dal Distributore locale ovvero comunicati dal Cliente a seguito di autolettura. In assenza di lettura effettiva ovvero dell'autolettura, la fatturazione può avvenire stimando i consumi sulla base dei prelievi registrati in periodi equivalenti e tenendo conto dell'andamento climatico e dei profili di prelievo standard definiti dall'Autorità, ovvero sulla base dei consumi dichiarati da quest'ultimo nella Richiesta di Fornitura.

3.5 Qualora si rilevi una differenza tra gli importi dovuti dal Cliente a fronte dei consumi effettivi e quelli addebitati in via presuntiva, il Fornitore provvederà ad informarne il Cliente mediante comunicazione scritta. In tali ipotesi il Fornitore: - in caso di debito nei confronti del Cliente, provvederà ad accreditare l'importo dovuto, alternativamente, nella fattura immediatamente successiva ovvero a mezzo di bonifico od assegno bancario;

- in caso di credito nei confronti del Cliente, trasmetterà al Cliente uno specifico bollettino postale ovvero addebiterà l'importo al Cliente nella fattura immediatamente successiva.

3.6 Nel caso di mancata lettura del contatore, ai sensi del precedente punto 3.3, da parte del Fornitore, quest'ultimo si impegna a fornire al Cliente informazioni in merito alle cause che hanno impedito la lettura nella prima fattura utile e, qualora si tratti di mancata lettura dei contatori accessibili, il Fornitore sarà tenuto alla corresponsione di un indennizzo automatico in favore del Cliente nei termini e la modalità definiti dall'Autorità.

3.7 Le Parti possono richiedere in contraddittorio tra loro la replica del gruppo di misura. Se dalla verifica risultasse uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore locale provvederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato. Qualora i volumi di gas indicati dal gruppo di misura risultassero inattendibili i prelievi verranno stimati in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure, se il Cliente usa il gas da meno di un anno, a quelli del periodo di fatturazione precedente. Il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente il risultato della verifica. In caso di mancata opposizione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Fornitore accrediterà o addebiterà in fattura le somme dovute. 3.8 Il Fornitore, in caso di accertato prelievo fraudolento di gas, ricostruirà i consumi secondo la tipologia dell'impianto e sulla base dei consumi medi di periodi analoghi ed emetterà la relativa fattura, oltre a quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature, se manomesse.

4. Corrispettivi

4.1 Il Cliente corrisponderà al Fornitore, per ogni metro cubo di gas rilevato o comunicato, il corrispettivo indicato nell'Allegato. Sono a carico del Cliente, e vengono inclusi in fattura, anche gli oneri fiscali relativi al Contratto, ivi compresi i costi relativi alla distribuzione, nonché tutte le altre somme (come, per esempio, le accise ed ogni altro tributo gravante sul gas) che il Fornitore sia obbligato ad addebitare in conformità a leggi, regolamenti, disposizioni e atti adottati dall'Autorità. Il Cliente dovrà trasmettere al Fornitore, entro congruo termine, idonea documentazione per consentire a quest'ultimo l'eventuale applicazione di aliquote agevolate o qualsiasi altra agevolazione di natura fiscale e/o di altra natura di cui il Cliente dovesse beneficiare, al fine di consentire al Fornitore medesimo l'applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

4.2 I prezzi indicati, fatto salvo quanto indicato nell'Allegato, recepiranno integralmente le eventuali variazioni stabilite dalla Autorità, così come verrà automaticamente recepito l'inserimento di eventuali ulteriori oneri che dovessero essere introdotti e gravare sulla fornitura al Cliente. L'applicazione di tali variazioni avverrà con la stessa data di efficacia definita dall'Autorità e, in ogni caso, verrà imputata con la fattura emessa successivamente alla data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione.

4.3 Il Corrispettivo Prezzo Fisso (di seguito "CPF") e le relative modalità di aggiornamento sono indicate nell'Allegato.

5. Impianto Interno e relative verifiche

5.1 Per impianto interno ("Impianto Interno") si intende il complesso delle tubazioni, impianti ed accessori utilizzati per la distribuzione del gas dal raccordo di uscita del misuratore agli apparecchi utilizzatori compresi. L'Impianto Interno deve essere eseguito e mantenuto a regola d'arte, a cura e spese del Cliente, da una ditta installatrice abilitata ai sensi della normativa vigente.

5.2 Il Fornitore può effettuare verifiche e, in caso di non conformità dell'Impianto Interno del Cliente alle norme tecniche vigenti e alle disposizioni di sicurezza previste dal Distributore locale, si riserva la facoltà di non attivare la fornitura o di sospenderla. Resta inteso che a seguito dello svolgimento delle suddette verifiche il Fornitore non assume responsabilità alcuna in merito al funzionamento e alla sicurezza dell'Impianto Interno del Cliente né in merito ad eventuali dispersioni o perdite di gas da qualunque causa prodotte. In caso di sospensione della fornitura ai sensi del presente articolo 5, il Cliente sostiene le eventuali spese di riattivazione.

5.3 Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente al Fornitore qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione e all'Impianto Interno. In tal caso il Fornitore comunicherà al Cliente se tale modifica possa comportare un mutamento delle condizioni contrattuali e fiscali di fornitura del gas.

5.4 Il Cliente è costituito depositario del contatore e risponde della sottrazione, distruzione e di qualunque eventuale danno arrecato allo stesso e agli apparecchi accessori installati presso di lui; è fatto divieto assoluto al Cliente di spostare il contatore dal luogo in cui è stato collocato.

6. Obblighi accessori allo svolgimento del servizio

6.1 Il Cliente si impegna a consentire al personale del Fornitore, al personale del Distributore locale o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l'accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità. In caso di impossibilità di accesso alla proprietà privata, il Fornitore è tenuto ad inviare un'apposita comunicazione scritta di avviso; successivamente all'invio di detta comunicazione, il diniego di accesso e la ripetuta impossibilità di accedere alla proprietà privata, possono dare luogo alla immediata sospensione della fornitura. Le spese di tale sospensione e di eventuale riattivazione sono a carico del Cliente.